

b) al comma 57, relativo al limite cumulato massimo degli impegni che possono essere assunti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, le parole: "di cui 160.000 milioni di euro" e le parole: "50.000 milioni di euro riferiti" sono soppresse.

4-ter. All'[articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2020, n. 40](#), relativo agli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dopo la lettera m-bis) e' inserita la seguente:

"m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e m-bis), il cui termine iniziale di rimborso del capitale e' previsto nel corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali"»;

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. All'[articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: